

6/9/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



23/142/SR09/C16

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

Parere, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281

Punto 9) odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul testo così come definito in sede di istruttoria tecnica il 31 agosto 2023 con le seguenti proposte di modifica:

- a) Dopo il comma 4 dell'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 e l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.”

Relazione illustrativa

La proposta di emendamento all'articolo 4 è volta a fare salva la competenza legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di turismo e industria alberghiera compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci (ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 20, dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

All'articolo 4 del disegno di legge si prevede che l'esame di abilitazione venga indetto dal Ministero del Turismo e tale previsione pone conseguentemente il problema del rispetto del bilinguismo in Alto Adige. È dunque opportuna l'indicazione e l'organizzazione dell'esame di idoneità da parte della Provincia autonoma di Bolzano, onde garantire il rispetto dell'uso della lingua italiana e tedesca.

All'articolo 5 del disegno di legge è previsto altresì che le guide turistiche vengano iscritte in un elenco nazionale e che ad esse venga rilasciato un tesserino personale di riconoscimento. Attualmente anche la Provincia autonoma di Bolzano rilascia un tesserino per le guide turistiche che deve essere mantenuto poiché bilingue.

- b) All'articolo 7, comma 4, le parole: "altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano" sono sostituite dalle seguenti: *"altri soggetti che il Ministero e le Regioni ritengano"*.

Relazione illustrativa

Avendo le Province autonome di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria in materia di turismo, compete alle stesse la disciplina degli aspetti organizzativi dell'attività turistica, inclusa l'opportunità di richiedere pareri esterni.

- c) Dopo il comma 4 dell'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

"4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti."

Relazione illustrativa

Si ritiene opportuna l'indizione e l'organizzazione dei corsi di specializzazione e aggiornamento da parte della Provincia autonoma di Bolzano, onde garantire il rispetto dell'uso della lingua italiana e tedesca.

Roma, 6 settembre 2023

